

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Manutenzione, che possono manifestarsi durante la realizzazione delle opere oggetto d'appalto con committenza privata.



#### Che cosa è assicurato?

##### Garanzie obbligatorie Sezione II

Sezione II/Capitolo A Partita 1 - Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei

##### Garanzie opzionali Sezione II

Sezione II/Capitolo A Partita 2 - Opere ed Impianti Preesistenti

Sezione II/Capitolo A Partita 3 –Costi di Demolizione e sgombero

Sezione II/Capitolo B Responsabilità Civile verso Terzi

*Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.*



#### Che cosa non è assicurato?

##### NON SONO ASSICURATE

- ✗ Opere già ultimate.
- ✗ Opere usate secondo destinazione d'uso.



#### Ci sono limiti di copertura?

##### **PERIODI DI CARENZA, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E RIVALSE**

! Il contratto non prevede periodi di carenza.

! Rimangono a carico del Contraente lo scoperto e relativa franchigia minima indicati sulla scheda di polizza.

##### **SEZIONE II/Capitolo A - Partita 1**

□ Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo.

##### **SEZIONE II/Capitolo B - Responsabilità Civile verso Terzi Non sono considerati terzi:**

! il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

! quando l'Assicurato e/o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e/o il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

! i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

##### **PER ENTRAMBI I CAPITOLI SEZIONE II ( A e B )**

! La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nell'ambito del territorio Italiano.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la decadenza della prestazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio è unico, anticipato e non è prevista alcuna forma di frazionamento.

Il contratto NON prevede meccanismi di indicizzazione del premio.

I tassi e i premi indicati in polizza sono comprensivi di imposte.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario assicurativo espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti sino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalla data indicata sulla scheda di polizza a condizione che il premio sia pagato.

La copertura cessa con l'emissione del Certificato di collaudo o l'uso secondo destinazione anche di parte dell'opera.

Qualora la copertura venga estesa alla garanzia di manutenzione, questa inizia dopo la fine dei lavori per un periodo massimo di 24 mesi.

Il Contratto di Assicurazione è stipulato **senza tacito rinnovo** per una durata pari a quella inizialmente prevista per l'esecuzione dei lavori. Se i lavori dovessero prolungarsi oltre la durata prevista è possibile concordare delle proroghe della copertura con emissione di opportune appendici al contratto.



### Come posso disdire la polizza?

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, le parti possono recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

# Assicurazione Costruzioni di opere civili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

Costruzione di opere civili

Data di aggiornamento: 01/07/2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

I I contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia ([www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e alle somme assicurate per singola garanzia concordati con il Contraente.

### Garanzie obbligatorie Sezione II

#### Sezione II/Capitolo A: Partita 1– Copertura delle Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, **per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/c scoperti convenuti**, dei costi necessari (**nell'ambito dei costi già sostenuti**), stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare o per ricostruire, parzialmente o totalmente, le cose assicurate.

#### Sezione II/Capitolo B: Danni da Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per

**Che cosa è assicurato?**

lesioni personali e – **ferma la detrazione della franchigia e /o scoperto stabiliti in polizza** – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la realizzazione delle opere assicurate, che abbia avuto origine nel luogo di Costruzione delle stesse e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, **nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II/Capitolo B.**

**Garanzie opzionali Sezione II**

Sezione II - Capitolo A: Partita 2 – Copertura delle Opere od impianti Preesistenti

**Operante soltanto se espressamente assicurata ed inserita nella Scheda Tecnica di Polizza.**

Sono indennizzabili, **sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Sezione II - Capitolo A - Partita 2** e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Sezione II/Capitolo A: Partita 3 – Copertura dei Costi di Demolizione o di Sgombero

**Operante soltanto se espressamente assicurata ed inserita nella Scheda tecnica di Polizza.**

Sono indennizzabili, **sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Sezione II - Capitolo A - Partita 3** e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 della Sezione II - Capitolo A e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?****OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

|     |   |
|-----|---|
| ... | <i>Non sono previste opzioni con riduzione del premio</i> |
|-----|---|

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Estensione 1</b> | <i>Danni causati da errori di progettazione o di calcolo</i>                                    |
| <b>Estensione 2</b> | <i>Precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti</i>                                     |
| <b>Estensione 3</b> | <i>Danni da Scavo Aperto</i>  |
| <b>Estensione 4</b> | <i>Danni da vibrazione</i>  |
| <b>Estensione 5</b> | <i>Danni a Cavi o condutture sotterranee di proprietà o interesse di terzi</i>                  |
| <b>Estensione 6</b> | <i>Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità</i> |

**Che cosa NON è assicurato?**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rischi esclusi</b> | <p><b>SEZIONE II - Capitolo A - Partita 1 - Copertura delle Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei</b></p> <p><b>La Società non è obbligata ad indennizzare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, o in contrasto con le prescrizioni progettuali esecutive;</li> <li>× i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;</li> <li>× i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;</li> <li>× le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;</li> <li>× le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;</li> <li>× gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;</li> <li>× i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;</li> <li>× le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;</li> <li>× i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;</li> <li>× il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere;</li> <li>× i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario nell'area di cantiere;</li> <li>× i danni conseguenti a terremoto, maremoto, eruzione vulcanica.</li> <li>× i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;</li> <li>× i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;</li> <li>× i danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti;</li> <li>× scavi aperti: i costi sostenuti per il ripristino della trincea creata da scavi aperti in seguito a frana, crollo</li> </ul> |
|-----------------------|---|

o riempimento della stessa.

#### **SEZIONE II - Capitolo A – Partita 2 – Copertura delle Opere od impianti Preesistenti**

- × Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla Sezione II/Capitolo A – Partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.
- × I danni materiali e diretti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo se ne consegue il crollo totale o parziale, oppure si verificano lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.
- × i danni materiali e diretti saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.
- × non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.

#### **SEZIONE II - Capitolo B – DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

##### **Non sono considerati Terzi:**

- × il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- × quando l'Assicurato e/o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- × le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e/o il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- × i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

##### **L'assicurazione non comprende:**

- × i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato, il Contraente o qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- × i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul Luogo di Costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990 e s.s.m.m.;
- × i danni causati da natanti o aeromobili;
- × la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte dall'autorità per l'esecuzione dei lavori;
- × I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- × i danni derivati da polvere;
- × i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento, o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- × le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- × i danni da furto;
- × i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- × la responsabilità civile incrociata tra una pluralità di Assicurati;
- × i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- × i danni derivanti o connessi a lavorazioni di qualsiasi natura su opere o strutture contenenti amianto e suoi derivati;

#### **PER ENTRAMBI I CAPITOLI "A" E "B" DELLA SEZIONE II**

##### **La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:**

- × atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, serrata, occupazione di cantiere, difabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- × esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- × danni causati a, o da, elementi prefabbricati non ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto. Relativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante l'erezione dell'ossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura;
- × danni diretti ed indiretti derivanti da errori di posizionamento o infissione, o estrazione, di pali,

|  |   |
|--|---|
|  | <p>palancolate e paratie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× danni diretti ed indiretti a raccolti, boschi o colture;</li> <li>× danni all'esterno dell'area del cantiere;</li> <li>× danni diretti o indiretti derivanti o connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni;</li> <li>× danni dovuti o conseguenti a variazioni della falda freatica;</li> <li>× danni derivanti dalla perdita di valore artistico, storico o culturale di qualsiasi bene;</li> <li>× danni derivanti o connessi al consolidamento del terreno, al drenaggio o al pompaggio di liquidi, all'erosione prevedibile di superficie;</li> <li>× danni e spese di rimozione di terreno franato, se la frana ha avuto origine all'esterno dell'area di cantiere..</li> </ul> |
|--|---|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | <b>Ci sono limiti di copertura?</b> |
| <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>       |                                     |

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>   |
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>   | <p><b>DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO</b></p> <p>:L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) darne immediata comunicazione per scritto alla Società;</li> <li>b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;</li> <li>c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;</li> <li>d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;</li> <li>e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.</li> </ol> <p>Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, restando quanto stabilito all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.</p> |
|   | <b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non vi sono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia.  |
|   | <b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non vi sono gestioni fornite direttamente all'Assicurato da altre Compagnie.  |
|   | <b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, 2 comma c.c.  |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>   | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>  |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>  | La Società, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Quando e come devo pagare?</b>   |
| <b>Premio</b>   | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |
| <b>Rimborso</b>   | Il prodotto non prevede rimborsi di premio.                                 |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>                       |
| <b>Durata</b>   | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |
| <b>Sospensione</b>  | Il prodotto non prevede la sospensione dell'assicurazione.                  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Come posso disdire la polizza?</b>                                       |
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>  | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |
| <b>Risoluzione</b>  | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |

|  |   |
|--|---|
|   | <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b> |
| Il prodotto può essere proposto alle imprese che si aggiudicano un appalto per la realizzazione di un'opera o a privati o aziende che siano committenti di un'opera. |   |



### Quali costi devo sostenere?

La Compagnia, per il prodotto descritto nel presente documento informativo precontrattuale, riconosce all'intermediario a titolo di commissione una percentuale media pari al 23,07%.  
Tale percentuale è applicata sul premo imponibile pagato dal Contraente.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE ?

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:<br/>REVO Insurance S.p.A. - Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano;</li> <li>– per posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:reclami@revoinsurance.com">reclami@revoinsurance.com</a>;</li> <li>– per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@pec.revoinsurance.com">reclami@pec.revoinsurance.com</a></li> <li>– per fax al numero: 02/92885749.</li> </ul> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| <b>All'IVASS</b>                 | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>   |

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

|  |  |
|--|--|
| <b>Mediazione</b>  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie  |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. AREA PERSONALE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*(ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)*

### **COPERTURA ASSICURATIVA TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI CON COMMITTENZA PRIVATA**

## ***“COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI”***

*Il prodotto è stato redatto secondo le linee-guida del tavolo tecnico ANIA –  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
per contratti semplici e chiari*

**Data aggiornamento: 01/07/2023**



*PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA*



## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>GLOSSARIO</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....                                       | <b>6</b>  |
| ART. 1 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....                             | 6         |
| ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI .....  | 6         |
| ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA .....   | 6         |
| ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE .....   | 6         |
| ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO .....   | 6         |
| ART. 6 CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE .....  | 6         |
| ART. 7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE .....  | 7         |
| ART. 8 ONERI FISCALI .....  | 7         |
| ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI .....  | 7         |
| ART. 10 FORO COMPETENTE .....   | 7         |
| ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....  | 7         |
| <b>SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI</b> ..... | <b>7</b>  |
| CAPITOLO A) DANNI MATERIALI DIRETTI (PARTITE 1, 2, 3) .....   | 7         |
| ART. 12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....  | 7         |
| ART. 13 ESCLUSIONI .....  | 8         |
| ART. 14 EVENTI SOCIOPOLITICI .....  | 8         |
| ART. 15 EVENTI ATMOSFERICI .....  | 9         |
| ART. 16 GARANZIE OPZIONALI (A, B, C) VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE .....                            | 9         |
| CAPITOLO B) DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI .....  | 10        |
| ART. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....  | 10        |
| ART. 18 ESCLUSIONI .....  | 10        |
| ART. 19 GARANZIE OPZIONALI (D, E) VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE .....                               | 11        |
| NORME COMUNI PER I CAPITOLI A E B .....   | 11        |
| ART. 20 ESTENSIONE DELLA COPERTURA AL PERIODO DI MANUTENZIONE .....   | 11        |
| ART. 21 DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI .....  | 11        |
| ART. 22 DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI .....  | 12        |
| ART. 23 GARANZIE OPZIONALI (F) VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE .....                                  | 12        |
| <b>SEZIONE III – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b> .....  | <b>12</b> |
| CAPITOLO A) DANNI MATERIALI DIRETTI .....   | 12        |
| ART. 24 DEFINIZIONE DI SINISTRO .....   | 12        |
| ART. 25 ASSICURAZIONE PARZIALE .....  | 12        |
| ART. 26 RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE .....          | 12        |
| CAPITOLO B) DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI .....  | 12        |
| ART. 27 DEFINIZIONE DI SINISTRO .....   | 12        |
| ART. 28 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI .....  | 12        |
| NORME COMUNI PER I CAPITOLI A E B .....   | 13        |
| ART. 29 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO .....  | 13        |
| ART. 30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....   | 13        |
| ART. 31 DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO .....                                       | 13        |



|  |    |
|--|----|
| ART. 32 DANNI – FACOLTA' DI RECESSO .....                    | 13 |
| ART. 33 ONERE DELLA PROVA .....                              | 13 |
| ART. 34 TITOLARITA' DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA ..... | 13 |

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo e di prestare particolare attenzione alle condizioni in grassetto, che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente odell'assicurato.**

*(art. 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private)*



## GLOSSARIO

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni

**Assicurato:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.;

**Assicurazione:**

il contratto di Assicurazione;

**C.C.:**

codice civile;

**CA:**

condizioni di Assicurazione;

**Committente:**

il Costruttore come definito dalla Legge n. 210 del 2 agosto 2004, se diverso dal Contraente;

**Contraente:**

il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società, ossia il Costruttore;

**Contratto:**

il contratto d'appalto stipulato tra il Committente e l'Appaltatore.;

**Franchigia:**

la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente;

**Indennizzo / Risarcimento:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, al netto di franchigie e/o scoperti;

**Intermediario Assicurativo:**

la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

**Massimale:**

la somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Società per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

**Polizza:**

il documento che prova l'Assicurazione;

**Premio:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio:**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

**Scheda tecnica:**

la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le Estensioni di garanzia richiamate e rese operanti;

**Scoperto:**

la parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di Polizza espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente;

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società:**

REVO Insurance Spa.



## NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

### **Art. 1341 – Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto.

### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

### **Art. 1907 – Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

### **Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.



**Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Art. 1914 – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 2359 – Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base alle dichiarazioni del Contraente, **il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.**

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del c.c., con la conseguente possibilità per la Società di annullamento e/o risoluzione del contratto. Tali evenienze possono comportare o il rifiuto totale del pagamento dell'indennizzo o risarcimento (1892 c.c.), oppure il pagamento dello stesso in forma ridotta (1893 c.c.).

#### Art.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, dal Contraente o da Subappaltatori - o da altri che abbiano interesse - per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

#### Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, **non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.**

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella Scheda Tecnica di Polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga la presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella Scheda Tecnica di Polizza per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza o dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

#### Art.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 25 delle Condizioni di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. **La Società emetterà i relativi atti di variazione e regolazione del premio, che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.**

#### Art.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Società al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Tale evenienza può comportare -rispettivamente- o il rifiuto totale oppure il pagamento del sinistro in forma ridotta.

#### Art.6 CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente dal momento della cessazione o decorso il predetto periodo di



interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti. Il Contraente e/o l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società pena la decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura, a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione il Contraente e/o l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, si impegna a garantire la vigilanza del Luogo di Costruzione.

#### Art.7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### Art.8 ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza Art.9

#### FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto dovranno essere fatte, per essere valide, con lettera raccomandata o email certificata (PEC) alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### Art.10 FORO COMPETENTE

A norma del D.Lgs n. 28 del 4 Marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è previsto, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, l'obbligo di rivolgersi preliminarmente ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. Depositata la richiesta di mediazione presso uno di tali Organismi, **la stessa dovrà essere inviata, a cura del Contraente o Assicurato, alla Sede legale della Società. Tale procedimento di mediazione deve essere obbligatoriamente attivato prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa.**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI

#### CAPITOLO A – DANNI MATERIALI DIRETTI (PARTITE 1,2,3)

#### Art.12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### COPERTURA DEI DANNI MATERIALI DIRETTI ALLE OPERE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

**La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.**

##### 1 . Copertura delle Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei - Capitolo A - Partita 1

**L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti convenuti, dei costi necessari (nell'ambito dei costi già sostenuti), stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare o per ricostruire, parzialmente o totalmente, le cose assicurate.**

##### 2 . Copertura delle Opere od impianti Preesistenti - Capitolo A - Partita 2

**Operante soltanto se espressamente assicurata ed inserita nella Scheda Tecnica di Polizza.**

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato al Capitolo A - Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

**Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili al Capitolo A - Partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori. La presente copertura del Preesistente è ulteriormente delimitata come segue:**



- a) **danni materiali e diretti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo se ne consegue il crollo totale o parziale, oppure si verificano lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.**
- b) **i danni materiali e diretti saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.**
- c) **non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.**

Copertura dei Costi di Demolizione o di Sgombero - Capitolo A - Partita 3

**Operante soltanto se espressamente assicurata ed inserita nella Scheda tecnica di Polizza.**

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato al Capitolo A - Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (ex- art.1907 c.c.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 del Capitolo A e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **Art.13 ESCLUSIONI**

**La Società non è obbligata ad indennizzare:**

- a) **i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, o in contrasto con le prescrizioni progettuali esecutive;**
- b) **i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;**
- c) **i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
- d) **le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;**
- e) **le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie esimili;**
- f) **gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;**
- g) **i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;**
- h) **le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;**
- i) **i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
- j) **il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere;**
- k) **i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario nell'area dicantiere;**
- l) **i danni conseguenti a terremoto, maremoto, eruzione vulcanica.**

**Sono esclusi dalla presente copertura, ma assicurabili con apposita estensione:**

- m) **i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;**
- n) **danni causati da errori di progettazione e di calcolo;**
- o) **i danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti;**
- p) **scavi aperti: i costi sostenuti per il ripristino della trincea creata da scavi aperti in seguito a frana, crollo o riempimento della stessa.**

### **Art. 14 EVENTI SOCIOPOLITICI**

Relativamente al solo Capitolo A, a parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione "Tutti i Rischi della Costruzione di opere Civili", **ferme restando le esclusioni dell'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici dolosi.

**La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

Premesso che il premio annuo relativo alla presente estensione viene quantificato nel 5% del premio netto relativo alla partita 1, in caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto come sopra definito in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

**Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno con il minimo di Euro 5.000,00 e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per durata, somma superiore all'importo di Euro 100.000,00.**

**Fermo il sotto limite per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi pari a Euro 50.000,00 per**



sinistro/durata.

Si intendono invece esclusi i danni di e da furto o rapina.

#### Art. 15 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non;**
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a. da:

- fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e con simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per durata della copertura, somma maggiore di Euro 100.000,00.

#### Art.16 GARANZIE OPZIONALI (A, B, C) VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

Sono assicurabili, per espressa pattuizione, con il debito sovra premio ed ai termini e condizioni eventualmente riportati in allegato alla presente polizza, anche singolarmente, le seguenti estensioni di copertura:

##### A) DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DI CALCOLO

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

**Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.**

**E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.**

**Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 10.000,00.**

**Il limite massimo di indennizzo per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a Euro 100.000,00.**

##### B) PRECIPITAZIONI, ALLUVIONI, INONDAZIONI E ALLAGAMENTI

A parziale deroga dell'art. 13 lettera o) delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere. **La Società non risponde dei danni:**

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.



Per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato uno scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di Euro 15.000,00. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e perdurata.

### C) DANNI DA SCAVO APERTO

Nell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, **ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.**

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente **fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 20 metri per sinistro /durata.**

## CAPITOLO B) DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

### Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – **ferma la detrazione della franchigia e/o scoperto stabiliti in polizza** – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la realizzazione delle opere assicurate, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione delle stesse e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per il Capitolo B.

### Art.18 ESCLUSIONI

#### 1. Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato e/o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e/o il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

#### 2. L'assicurazione non comprende:

- e) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato, il Contraente o qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul Luogo di Costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990 e s.s.m.m;
- g) i danni causati da natanti o aeromobili;
- h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte dall'autorità per l'esecuzione dei lavori;
- i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- j) i danni derivati da polvere;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento, o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- m) i danni da furto;
- n) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- o) la responsabilità civile incrociata tra una pluralità di Assicurati;
- p) i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- q) i danni derivanti o connessi a lavorazioni di qualsiasi natura su opere o strutture contenenti amianto e suoi derivati;

#### 3. Sono esclusi dalla presente copertura, ma assicurabili con apposita estensione:

- r) i danni a cose di terzi dovuti a vibrazione;
- s) i danni, diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.



#### **Art.19 GARANZIE OPZIONALI (D,E) VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE**

Sono assicurabili, per espressa pattuizione, con il debito sovra premio ed ai termini e condizioni eventualmente riportati in allegato alla presente polizza, anche singolarmente, le seguenti estensioni di copertura:

##### **D) DANNI DA VIBRAZIONE**

A parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, la Società risarcisce, nell'ambito del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il Capitolo B, i danni materiali e diretti causati accidentalmente a terzi da vibrazione.

**Per i fabbricati l'obbligo vale esclusivamente a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.**

**Relativamente alla presente estensione di garanzia:**

**il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per l'intera durata della polizza;**

**Il limite massimo di risarcimento per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a Euro 50.000,00**

##### **E) DANNI A CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE DI PROPRIETA' OD INTERESSE DI TERZI**

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza al Capitolo B, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, **solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.**

**Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro 10.000,00. Il limite massimo di risarcimento per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a Euro 50.000,00.**

#### NORME COMUNI PER I CAPITOLI A e B

#### **Art.20 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AL PERIODO DI MANUTENZIONE**

Durante un periodo di sei mesi consecutivi, successivi al termine dei lavori ed alla cessazione della copertura sono indennizzabili/risarcibili – **al netto degli stessi scoperti e/o franchigie, e con le stesse delimitazioni, stabilite per il periodo di assicurazione** – i danni la cui causa ed origine possa con certezza essere attribuita al periodo di costruzione coperto, o derivanti dall'attività di manutenzione costituente obbligo contrattuale, anche successiva alla cessazione ma entro i sei mesi sopracitati.

**Sono comunque esclusi i danni derivanti da Errori di Progettazione e di Calcolo, anche se tale specifica estensione di copertura fosse stata richiamata in polizza.**

#### **Art. 21 DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI**

**La garanzia non comprende la responsabilità per i danni che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.**

**La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:**

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) danni causati a, o da, elementi prefabbricati non ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto. Relativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante l'erezione dell'ossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura;
- d) danni diretti ed indiretti derivanti da errori di posizionamento o infissione, o estrazione, di pali, palancole e paratie;
- e) danni diretti ed indiretti a raccolti, boschi o colture;
- f) danni all'esterno dell'area del cantiere;
- g) danni diretti o indiretti derivanti o connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni;
- h) danni dovuti o conseguenti a variazioni della falda freatica;
- i) danni derivanti dalla perdita di valore artistico, storico o culturale di qualsiasi bene;
- j) danni derivanti o connessi al consolidamento del terreno, al drenaggio o al pompaggio di liquidi, all'erosione prevedibile di superficie;
- k) danni e spese di rimozione di terreno franato, se la frana ha avuto origine all'esterno dell'area di cantiere.



#### Art.22 DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

#### Art.23 GARANZIE OPZIONALI (F) VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

Sono assicurabili, per espressa pattuizione, con il debito sovra premio ed ai termini e condizioni eventualmente riportati in allegato alla presente polizza, anche singolarmente, le seguenti estensioni di copertura:

##### F) MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITA'

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini del Capitolo Ae fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

### SEZIONE III – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

#### CAPITOLO A – DANNI MATERIALI DIRETTI

##### Art.24 DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente.

##### Art.25 ASSICURAZIONE PARZIALE

La somma assicurata alla Sezione II/Capitolo A - Partita 1 Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei della Scheda Tecnica di Polizza deve corrispondere:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere ed impianti forniti dal Contraente, debitamente aggiornato durante il periodo di assicurazione;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori, debitamente aggiornato durante il periodo di assicurazione.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta (ai sensi dell'art.1907 c.c.).

##### Art.26 RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società **sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo del sinistro. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili, comprese le spese per localizzare il danno.**

#### CAPITOLO B - DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

##### Art.27 DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

##### Art.28 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società **fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.**



La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

#### NORME COMUNI PER I CAPITOLI A e B

##### **Art.29 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) **darne immediata comunicazione per scritto alla Società;**
- b) **inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata o email certificata (PEC), un dettagliato rapporto scritto;**
- c) **provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- d) **fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;**
- e) **conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.**

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società **soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, restando quanto stabilito all'Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.**

**In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.**

##### **Art.30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

##### **Art. 31 DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

**L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di validità della copertura. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite, i massimali ed i limiti di Indennizzo/risarcimento si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.**

**Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei Limiti di Indennizzo, ed è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.**

##### **Art. 32 DANNI – FACOLTA' DI RECESSO**

**Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, le parti possono recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.**

##### **Art. 33 ONERE DELLA PROVA**

**In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente o dell'Assicurato che intenda fare valere il proprio diritto.**

##### **Art. 34 TITOLARITA' DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA**

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

**L'indennizzo/risarcimento liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**